COMUNE DI CRAVANZANA (Provincia di CUNEO)

REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 17 del 08 ottobre 2018

ART. 1 PROGRAMMAZIONE ALIENAZIONI

- 1. Il Consiglio comunale, su proposta dell'Ufficio tecnico, individua i singoli immobili ricadenti nel territorio non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali ed approva il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili.
- 2. Tale deliberazione vale con atto fondamentale programmatolo e autorizzativo, ai sensi dell'art. 42 comma 2, lett. L) del decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 COMPETENZE DEGLI ORGANI

- 1. Le alienazioni di beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile, qualora non siano stati inseriti nel piano di cui all'art. 1, sono di competenza del Consiglio Comunale.
- 2. In presenza dell'atto consiliare di cui all'art. 1 la competenza spetta alla Giunta Comunale in ordine all'aggiornamento, ove necessario, del valore di stima.
- 3. L'adozione delle procedure di esecuzione di quanto stabilito dagli organi di indirizzo politico e di competenza del responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 4.

ART. 3 VALUTAZIONE

- 1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile valore di mercato per i beni di caratteristiche analoghe sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene stesso, preferibilmente a cura dell'ufficio del patrimonio, mediante perizia di stima. Ai fini della stima, in casi particolarmente complessi è possibile conferire apposito incarico a professionista esterno, previa adozione di apposito provvedimento di incarico. L'Ufficio patrimonio può stabilire di avvalersi anche dell'Agenzia del Territorio.
- 2. Il valore stimato è la base per la successiva gara.

ART. 4 RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO

- 1. A norma del vigente Regolamento di Organizzazione e Strumenti Operativi, Responsabile del procedimento di alienazione dei beni immobili comunali è il Responsabile dell'area Tecnica.
- 2. Il responsabile unico del procedimento cura tutte le attività necessarie all'alienazione dei beni, a partire dalla predisposizione del piano di cui al comma 1, quest'ultima incombenza dovrà essere effettuata in collaborazione con il Responsabile dell'Area Finanziaria.

ART. 5 PROVENIENZA DEI BENI

1. L'inserimento del bene nell'elenco di cui al comma 1, ha effetto dichiarativo della proprietà disponibile, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del CC, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

ART. 6 PERMUTA

1. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale da indicarsi in una delibera consiliare, è possibile permutare a trattativa diretta il bene immobile di proprietà comunale con altri beni immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati sulla base della perizia di stima di cui al precedente art. 1, comma 2, che ne attesti l'equivalenza di valore.

ART. 7 FORME DI GARA

- 1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge 127/1997 sono assicurati, per la scelta del contraente, criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.
- 2. I contraenti vengono individuati mediante:
 - a) Procedura aperta, (pubblico incanto) col sistema del massimo rialzo sul prezzo estimativo dei beni riportato nel bando da esprimere con offerte segrete, in busta chiusa sigillata;
 - b) Procedura negoziata per i seguenti casi:
 - Procedura aperta deserta, purchè il prezzo e le condizioni del bando di gara non siano variati se non a tutto vantaggio del Comune;
 - Quando l'alienazione ha oggetto beni il cui valore di stima risulti inferiore a € 20.000,00;
 - Motivi d'urgenza debitamente esplicitati;
 - Qualora, trattandosi di fondi interclusi, reliquati stradali sdemanializzati o, comunque immobili per i quali è dimostrabile che non vi sarebbero pluralità di offerte, sempre che il prezzo non sia inferiore a quello di mercato.
 - c) Diretta alienazione nei seguenti casi:
 - Art. 128, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - Quando l'alienazione sia disposta nei confronti di enti pubblici ovvero associazioni senza scopo di lucro se l'acquisto dell'immobile da parte di questi ultimi sia rivolto a soddisfare esigenze di pubblica utilità;
 - Qualora il valore del bene non sia superiore a €. 20.000,00.

ART. 8 INDIZIONE

1. La gara viene indetta previsa determinazione del responsabile Unico del procedimento. Detto atto deve contenere quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la determina, tra l'altro, deve individuare il bene da alienare, approvare il bando di gara o la lettera di invito ed impegnare la spesa per la pubblicità del bando se occorre.

ART. 9 PUBBLICITA'

- 1. Sono garantite adeguate forme di pubblicità delle gare.
- 2. I bandi vanno pubblicati per almeno 20 gg consecutivi:
 - a) All'albo pretorio comunale ON LINE, all'albo pretorio di almeno 5 Comuni limitrofi, CON MANIFESTI DA AFFIGGERE NEGLI APPOSITI SPAZI COMUNALI, nonché SUL SITO WEB DEL Comune, qualora si tratti di alienazioni di beni di valore inferiore a € 200.000,00.
 - b) Agli albi e sul sito previsti di cui al punto a) e per estratto su quotidiano a diffusione locale qualora si tratti di alienazioni di beni di valore compreso tra € 201.000,00 e € 350.000,00;

c) Nei luoghi previsti al punto b) e per estratto su quotidiano a diffusione nazionale qualora si tratti di alienazioni di beni il cui valore sia superiore a € 351.000,00.

ART. 10 BANDO/LETTERA D'INVITO

- 1. Il bando di gara o la lettera di invito deve contenere come requisiti minimi, i seguenti:
 - I beni da vendere, la loro situazione e provenienza;
 - Il prezzo estimativo a base di gara e i termini per il pagamento;
 - I diritti e i pesi inerenti al fondo;
 - L'anno, il mese, il giorno, l'ora e il luogo in cui si procede alla gara;
 - Gli uffici presso i quali sono visionabili e ritirabili in copia, gli atti di gara;
 - L'ammontare della cauzione, l'introito e lo svincolo della stessa;
 - Il metodo di gara;
 - L'indicazione che si farà luogo ad aggiudicazione quand'anche si presenti un solo offerente, la cui offerta sia in aumento rispetto al prezzo a base di gara;
 - Eventuali garanzie bancarie per attestare la situazione economico finanziaria degli offerenti;
 - Per le persone giuridiche, l'iscrizione presso il Registro delle Imprese;
 - In caso di Società, la composizione societaria e la rappresentanza legale;
 - La possibilità di ammettere offerte per procura. Le procure devono essere formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio. Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, queste si intendono solidamente obbligate;
 - La data ultima e le modalità di presentazione dell'offerta;
 - Le modalità di compilazione dei documenti, dichiarazioni e attestazioni, delle offerte, e le modalità di imbustamento e sigillatura;
 - L'indicazione delle cause che comportano l'esclusione dalla gara;
 - L'indicazione che il recapito dell'offerta rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
 - L'indicazione espressa di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge n. 689/81;
 - Il periodo di decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;
 - Il responsabile unico di procedimento;
 - Il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i;

ART. 11 *URGENZA*

- 1. In caso d'urgenza tutti i termini previsti del presente regolamento sono abbreviabili sino alla metà.
- 2. Il provvedimento col quale si indice la gara deve motivare espressamente le ragioni della urgenza.

ART. 12 SVOLGIMENTO DELLE GARE

- 1. Le gare si svolgono presso i locali specificati nel bando ed alla data ed ora stabilite sempre nel medesimo bando.
- 2. Le gare sono pubbliche e chiunque può presenziare allo svolgimento delle operazioni.
- 3. Alla comparazione delle offerte pervenute provvede il responsabile unico di procedimento, il quale può, se lo ritenga opportuno, farsi assistere da 2 testimoni, scelti preferibilmente tra il personale interno dell'Ente, del quale uno funge da segretario verbalizzate.

Art.13 OFFERTE

- 1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del Comune consegue all'aggiudicazione definitiva. Non è consentito al medesimo soggetto presentare più offerte.
- 2. Non sono ammesse offerte non presentate secondo le modalità stabilite nel bando o nella lettera d'invito, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
- 3. L'aumento deve essere indicato in misura percentuale sull'importo a base di gara, espresso in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza tra il prezzo in lettere e in cifre è valida l'indicazione più conveniente per il Comune.
- 4. Il bando di gara potrà prevedere una offerta percentuale minima in aumento.

Art.14 PROCEDURA NEGOZIATA

- 1. Nel caso di procedura negoziata le norme di gara sono contenute nella lettera d'invito a presentare offerta.
- 2. Le buste vengono aperte pubblicamente.
 - 3. I termini per la presentazione delle offerte nelle procedure negoziate non possono essere inferiori ai 10 giorni.
 - 4. Nel caso di procedura negoziata diretta, l'alienazione del bene avviene sulla base delle trattative direttamente condotte con l'acquirente.

Art.15 VERBALE

- 1. Dello svolgimento e dell'esito della gara viene redatto apposito verbale anche in forma sintetica, che si conclude con l'aggiudicazione provvisoria.
- 2. Il verbale non tiene luogo di contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene, pertanto, con la stipulazione del successivo atto notarile, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, previa effettuazione della verifica d'ufficio da parte del R.U.P. del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti autodichiarati in sede di gara.
- 3. Quando non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano accettabili per qualsiasi ragione, viene compilato il verbale attestante la diserzione della gara.

Art.16 CONTRATTO

- 1. La vendita viene perfezionata con contratto di rogito soggetto a registrazione e trascrizione
- 2. Il contratto viene rogato da notaio scelto dalla controparte, dovendo questa affrontare le spese contrattuali ed erariali.
- 3. In ogni caso la vendita viene stipulata a corpo e non a misura.

ART. 17 GARANZIA

- 1. Il Comune garantisce l'evizione all'acquirente e la piena titolarità e libertà dei diritti venduti, dichiarando la sussistenza o meno di pesi e formalità pregiudizievoli.
- 2. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato, a tutti gli effetti utili e onerosi, dalla data di stipulazione del contratto di compravendita.

ART. 18 PREZZO

- 1. L'acquirente deve pagare per intero ed in unica soluzione il prezzo di vendita, come risultante dagli esiti della gara o della negoziazione, entro il termine fissato dal RUP per la stipulazione del contratto. E' consentita la rateizzazione dell'importo di aggiudicazione, per un periodo non superiore a 1 (uno) anno, pena la revoca della medesima aggiudicazione. In caso di rateizzazione dovrà essere prestata idonea garanzia fidejussoria.
- 2. In mancanza, il Comune tratterà la cauzione versata e porrà a carico del mancato acquirente i costi di eventuali nuove gare, anche rivalendosi su crediti eventualmente vantati da questi nei confronti dell'amministrazione, ferme restando tutte le azioni in tema di responsabilità contrattuale.

ART. 19 GARE ESPERITE

- 1. Gli esiti delle gare nonché quelli delle procedure negoziate, sono pubblicati all'Albo Pretorio On-line del Comune.
- 2. L'avviso di gara o procedura negoziata esperita descrive il numero delle offerte presentate, l'aggiudicatario, l'aumento percentuale e il prezzo contrattuale.

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione nonché alla pubblicazione sul sito web del Comune